

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'economia

UFFICIO SPECIALE

per la gestione e liquidazione

delle società a partecipazione pubblica regionale

Servizio “*Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionale*”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 47/77, come sostituito dall'art. 64 della legge regionale 27.04.1999, n. 10, parzialmente modificato dall'art. 52 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, concernente la gestione della spesa della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 7 e 8, lett. e);

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali*”;

VISTA la legge regionale 13.01.2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale “in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. n. 118/2011 e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13.01.2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8, e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 25/2023 con il quale sono state attribuite, a far data dal 1° gennaio 2024, all'Ufficio speciale le competenze dapprima in capo al Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione - ed è stata cambiata la denominazione del predetto Ufficio in “*Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale*”;

VISTA la legge regionale 21.11.2023, n. 25 (in GURS n. 49 del 24.11.2023), art. 11 “*Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate*”, che ha modificato la denominazione di questo Ufficio, ora denominato “*Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale*” attribuendo allo stesso, con decorrenza 1° gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il D.P. Reg. n. 389/Area 1/S.G. del 22 luglio 2024 con il quale si è proceduto alla nomina del prof. avv. Alessandro Dagnino, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia;

VISTO il D.A. n. 13 del 05.03.2026, con il quale l'Assessore regionale dell'Economia ha approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, stipulato in data 05.03.2026, con il Dott. Marcello Giacone con decorrenza dal 13.02.2026;

VISTO il D.R.S. n. 54 del 13.07.2026, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della dott. ssa Monica Tardo dal 01.07.2026 al 31.12.2028;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

VISTO l'atto di diffida e di costituzione in mora del 06.04.2021, formulato dall'avv. Luigi Romano, nell'interesse del sig. Ingrassia Giuseppe, ex dipendente della Multiservizi SpA in liquidazione (dichiarata fallita con sentenza n. 93/2017 del Tribunale di Palermo) mediante il quale ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva per omesso preavviso di licenziamento, del trattamento di fine rapporto di lavoro, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 01.11.2012;

VISTA la nota, prot. n. 1075 del 15.04.2021, con la quale questo Ufficio Speciale ha interpellato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per sapere se fosse possibile adempiere alla superiore richiesta di pagamento, formulata in via stragiudiziale, evitando un ulteriore aggravio di spese derivante da un probabile contenzioso;

VISTA la distrettuale, prot. n. 74667 del 27.08.2021, con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha fornito parere favorevole al pagamento delle spettanze *de quibus*, previa verifica della

effettiva comunicazione di atti interruttivi della prescrizione quinquennale precedenti alla notifica dell'atto stragiudiziale *de quo*;

VISTA la nota, prot. n. 2305 del 03.09.2021, con la quale questo Ufficio Speciale ha richiesto al difensore dell'istante, avv. Luigi Romano, gli atti interruttivi dei termini prescrizionali;

VISTA la pec del 23.05.2022, con cui l'avv. Luigi Romano ha trasmesso gli atti interruttivi dei termini prescrizionali;

VISTA la nota, prot. n. 3252 del 14.09.2022, con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato all'avv. Romano che la verifica svolta sugli atti di costituzione in mora interruttivi dei termini prescrizionali è risultata produttiva degli effetti di cui all'art. 2943 c.c. e lo ha invitato a trasmettere tutta la documentazione necessaria per provvedere al pagamento delle somme spettanti al sig. Ingrassia Giuseppe;

VISTA la pec del 08.11.2022, con cui l'avv. Romano ha trasmesso il codice IBAN con relativo documento bancario e i documenti anagrafici del sig. Ingrassia Giuseppe;

VISTA la pec del 15.11.2023, con cui l'avv. Romano ha trasmesso la nota di precisazione del credito spettante al sig. Ingrassia Giuseppe e l'autocertificazione;

CONSIDERATO che, con distrettuale, prot. n. 111600 del 18.11.2023, l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha comunicato, testualmente, "*che le considerazioni già espresse possano valere anche in riferimento alla richiesta di liquidazione del T.F.R.*";

RITENUTO che, trattandosi di un'obbligazione sorta nell'esercizio precedente, occorre ripristinare la correttezza procedurale di contabilizzazione e registrazione della stessa nei pertinenti documenti contabili attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, primo comma, lettera e), del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento della Corte dei conti (cfr. Deliberazione n. 165/2022/PAR del 18 ottobre 2022), non costituisce un impedimento, in considerazione della natura eccezionale della relativa previsione normativa, il principio di tassatività delle fattispecie di debiti fuori bilancio previste dall'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011, stante che la tassatività attiene alle fattispecie giuridiche ammesse e ai presupposti richiesti per il riconoscimento, senza che questo pregiudichi che l'Ente possa e debba riconoscere dei debiti inerenti a spese, anche obbligatorie, sostenute in assenza del preventivo impegno di spesa;

CONSIDERATO che, in tal senso, la lettera e) dell'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011, costituisce una

fattispecie di chiusura dell'ordinamento (basti pensare all'estensione del riconoscimento, da parte della pacifica giurisprudenza in materia, delle forniture) che, in presenza dei presupposti normativi, primo tra tutti l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 2041 c.c., permette di dare legittimazione al rinvio, ad opera del punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, alla procedura di cui all'art. 73 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota, prot. n° 5608 del 05.12.2024, con la quale questo Ufficio Speciale ha informato l'istante, attraverso il Suo legale, che si sarebbe proceduto ad avviare l'iter per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 73, primo comma, lett. e), del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTE le note, prot. n. 980 del 13.02.2025 e prot. n. 1096 del 21.02.2025, con le quali questo Ufficio ha trasmesso al Servizio Bilancio la relativa scheda della partita debitoria con la documentazione allegata;

VISTA la nota, prot. n. 14364 del 28.04.2026, con la quale il Servizio 03 Bilancio e Programmazione della Ragioneria Generale della Regione, nel comunicare che la Giunta Regionale di Governo ha approvato il DDL 932/2025 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. D.F.B. 2025. - mese di Febbraio”*, ha invitato i centri di responsabilità, a far data dal 28.04.2026, a procedere all'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione correlati alle partite debitorie esposte negli allegati 2.1 e 2.2 alla citata nota, indicando il numero della variazione di bilancio corrispondente;

VISTO l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

VISTO il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 48-bis, ed in particolare l'art. 3, secondo cui, accertata l'inadempienza del beneficiario, l'Agente della Riscossione è tenuto a notificare al debitore, entro i termini di legge, l'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, e secondo cui, decorsi 60 giorni dalla verifica senza che tale notifica sia intervenuta né sia stata data alcuna comunicazione all'amministrazione procedente, quest'ultima può disporre il pagamento in favore del beneficiario;

CONSIDERATO che da verifica effettuata da questa Amministrazione in data 06.05.2026 mediante richiesta in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione nei confronti del sig. Ingrassia

Giuseppe, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (a seguito di modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 84), in ordine all'importo di euro 20.385,83, lo stesso è risultato soggetto inadempiente, come da esito dell'Agente della Riscossione (identificativo univoco richiesta 20260004076587);

VISTA la nota, prot. n. 1610 del 06.05.2026, con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato al difensore dell'istante che, a seguito di verifica effettuata ex art. 48-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è risultato uno stato attuale d'inadempienza del beneficiario e che, pertanto, nelle more che l'Agente della Riscossione, entro 5 giorni lavorativi, confermi la presenza d'inadempienze, il pagamento non può che rimanere sospeso finché l'esito della verifica non sia certo e completato;

CONSIDERATO che, secondo la Circolare n. 13 del 21.03.2018, diramata dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche e qualora venga riscontrata la presenza di inadempienze, come nella fattispecie in esame, deve comunicare alla P.A. sia l'ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, sia l'intenzione di provvedere alla notifica dell'ordine di versamento, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (cosiddetto pignoramento di crediti presso terzi);

VISTA la nota, prot. n. 2093 del 04.06.2026, con la quale lo scrivente Ufficio Speciale ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato di verificare se risulta essere stato notificato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, da parte dell'Agente della Riscossione nei confronti del sig. Ingrassia Giuseppe;

VISTA la nota, prot. n. 3495 del 11.06.2026, con la quale il citato Ufficio di Gabinetto ha rappresentato testualmente *“che, alla data odierna, non è stato notificato presso di esso alcun atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi ex art. 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*, specificando che avrebbe notiziato questo Ufficio Speciale in caso di eventuale successiva ricezione dell'atto in questione;

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risulta essere stato trasmesso alcun atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, ex art. 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da parte dell'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato e che, pertanto, è decorso il termine di 60 giorni dalla data in cui questo Ufficio Speciale ha formulato con la succitata nota, prot. n. 2093 del 04.06.2026, la richiesta al menzionato Ufficio di Gabinetto;

VISTA la nota, prot. n. 2233 del 11.06.2026, con la quale questo Ufficio Speciale ha riscontrato la richiesta di notizie pervenuta dall'avv. Luigi Romano con pec del 10.06.2026;

CONSIDERATO, quindi che, in base al succitato D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, questa Amministrazione procedente può disporre il pagamento in favore del sig. Ingrassia Giuseppe;

RITENUTO, quindi, di dover impegnare e contestualmente liquidare, in favore di Ingrassia Giuseppe, l'importo complessivo di euro 22.159,98, di cui euro 16.707,16, a titolo di indennità sostitutiva per omesso preavviso di licenziamento e di trattamento di fine rapporto di lavoro, sul capitolo 215724 *“Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa”* del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999, variazione n. 2160847 ed euro 5.452,82, per interessi legali e rivalutazione monetaria, sul capitolo 220022 *“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ..”*, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160848, al fine di dare esecuzione al succitato atto di diffida e di costituzione in mora del 06.04.2021;

VISTO il D.D.S. n° 66 del 28.08.2026;

RITENUTO di apportare le rettifiche al D.D.S. n° 66 del 28.08.2026, a seguito di approfondimenti svolti da questo Ufficio Speciale;

CONSIDERATO che la scadenza del sopraindicato debito è prevista entro il 31.12.2026.

D E C R E T A

Art. 1

Il decreto n° 66 del 28.08.2026 è annullato.

Art. 2

Per tutto quanto rappresentato in premessa, è impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 16.707,16, in favore di Ingrassia Giuseppe in esecuzione dell'atto di diffida e di costituzione in mora del 06.04.2021, a titolo di indennità sostitutiva per omesso preavviso di licenziamento e di trattamento di fine rapporto di lavoro, sul capitolo 215724 *“Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa”* del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999, variazione n. 2160847.

Art. 3

E', altresì, impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 5.452,82 in favore di Ingrassia Giuseppe, in esecuzione dell'atto di diffida e di costituzione in mora del 06.04.2021, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, sul capitolo 220022 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160848.

Art. 4

Il superiore importo complessivo di euro 22.159,98 (euro 16.707,16 + euro 5.452,82) sarà corrisposto all'istante sopra citato come segue:

Ingrassia Giuseppe, nato a [REDACTED], euro 16.707,16, a titolo di indennità sostitutiva per omesso preavviso di licenziamento e di trattamento di fine rapporto di lavoro, per un importo di euro 12.864,51, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 3.842,65, che sarà versata mediante modello F24;
euro 5.452,82, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo di euro 4.198,67, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 1.254,15, che sarà versata mediante modello F24.

Art. 5

Ai sensi della Circolare n. 17 del 10.12.2021 del Servizio 10 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN del suddetto beneficiario con la documentazione in possesso di questo Servizio dell'Ufficio Speciale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel sito della Regione siciliana, ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. sul sito web istituzionale e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la validazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, li 14/9/2026

Il Dirigente del Servizio
(Monica Tardo)

Il Funzionario direttivo
(f. to Gaetano Miano)